

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 23 settembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Ballaman, Bartolich, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Paolo Colombo, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, De Franciscis, Detomas, Fabris, Fassino, Fei, Fontan, Franz, Galati, Giancarlo Giorggetti, Gnaga, Jervolino Russo, Lecce, Lento, Lucidi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Menia, Miraglia Del Giudice, Molgora, Morgando, Olivo, Pagliuca, Paroli, Pistelli, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Rodighiero, Romano Carratelli, Ruzzante, Savarese, Sinisi, Trantino, Treu, Valetto Bitelli, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 settembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAETANO VENETO ed altri: « Modifica dell'articolo 260 del codice penale militare di pace in materia di perseguibilità dei reati commessi da militari » (6367);

RICCIO e CONTENTO: « Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont » (6368);

VIALE ed altri: « Norme per favorire l'attività agrituristica » (6369);

SAONARA: « Istituzione della Commissione nazionale per la prevenzione dei

fenomeni di *doping* e nuove norme per la tutela della salute degli atleti » (6370);

CENTO e DE CESARIS: « Disposizioni agevolative per favorire l'autodenuncia della posizione lavorativa da parte degli stranieri privi di permesso di soggiorno » (6371);

BIANCHI CLERICI ed altri: « Disposizioni per assicurare la parità delle istituzioni scolastiche nell'istruzione dell'obbligo » (6372);

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive » (6373);

MALAGNINO ed altri: « Norme per la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione delle torri e delle fortezze della fascia costiera ionico-salentina » (6374);

GRAMAZIO e CONTI: « Disposizioni per la tutela e l'integrazione sociale dei cittadini disabili ossigenodipendenti » (6375).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di atti e proposte
di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° luglio al 31 luglio 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame,

alle sottoindicate Commissioni parlamentari competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1999)188) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (*GUCE C 199*) — alla XIII Commissione;

Posizione comune (CE) n. 22/1999 definita dal Consiglio il 28 giugno 1999 in vista dell'adozione della decisione n. .../1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria « Gioventù » (*GUCE C 210*) — alla I Commissione.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 luglio 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferite alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (*GUCE L166*) — alla XII Commissione;

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (*GUCE L167*) — alla XI Commissione;

Direttiva 1999/47/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 94/55/CE del Consiglio concer-

nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (*GUCE L169*) — alla IX Commissione;

Direttiva 1999/48/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (*GUCE L169*) — alla IX Commissione;

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (*GUCE L171*) — alla X Commissione;

Direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (*GUCE L172*) — alla XII Commissione;

Direttiva 1999/65/CE della Commissione, del 24 giugno 1999, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantità massime di residui antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (*GUCE L 172*) — alla XIII Commissione;

Direttiva 1999/68/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva 98/56/CEE del Consiglio (*GUCE L 172*) — alla XIII Commissione;

Direttiva 1999/69/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, che abroga la direttiva 93/639/CEE che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio (*GUCE L 172*) — alla XIII Commissione;

Direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte (*GUCE L 175*) — *alla IX e alla VII Commissione*;

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (*GUCE L 175*) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (*GUCE L 182*) — *alla VIII Commissione*;

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (*GUCE L 187*) — *alla VI e alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/71/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (*GUCE L 194*) — *alla XIII Commissione*;

Direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di tale sostanze pericolose in Austria e in Svezia (*GUCE L 199*) — *alla X Commissione*;

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative

alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (*GUCE L 200*) — *alla X Commissione*;

Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dal 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (*GUCE L 201*) — *alla X Commissione*.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 20 settembre 1999, ha trasmesso — in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 30 agosto 1999 ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza del 20 settembre 1999, in merito agli scioperi proclamati per il giorno 22 settembre 1999 nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL S.p.A.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal commissario delegato della missione Arcobaleno.

Il commissario delegato della missione Arcobaleno — presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — con lettera in data 15 settembre 1999, ha trasmesso una relazione e relativo bilancio dei progetti della missione Arcobaleno, gestione fondi privati aggiornata al 13 settembre 1999, con allegata una breve sintesi sulla questione *container* di Bari.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione
dal comitato Anno 2000.**

Il presidente del comitato Anno 2000 — presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — con lettera in data 23 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sull'attività svolta dal comitato stesso dal 14 gennaio al 31 agosto 1999.

Questa documentazione sarà stampata e distribuita.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge

12 agosto 1993, n. 317 (« Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione *post-bellica* »), la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale con il quale viene approvato l'elenco variato degli interventi da realizzare nel comune di Macerata.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 ottobre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2274 – NUOVO ORDINAMENTO DEI
CONSORZI AGRARI (APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE
DEL SENATO) 4860 ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE
POLI BORTONE ED ALTRI; FERRARI ED ALTRI; SCARPA
BONAZZA BUORA ED ALTRI (948-2634-3963)**

(A.C. 4860 – sezione 1)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

*(Rendiconto
delle gestioni di ammasso).*

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero per le politiche agricole con la collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Ragioneria generale dello Stato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 9**

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sessanta giorni.

9. 1. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di verificare i rendiconti sopra indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, per un periodo di novanta giorni, una commissione di sette membri, ai quali compete un compenso pari a quello percepito dagli insegnanti degli istituti scolastici superiori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

9. 2. *(nuova formulazione)* Vascon, Anghinoni, Dozzo.

(A.C. 4860 – sezione 2)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in

lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, nonché dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 275 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Al comma 1, sostituire le parole da: 6 miliardi per ciascuno degli anni fino a: per l'anno 1998 con le seguenti: 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, nonché dell'articolo 8 stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 275 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

10. 2. La Commissione.

(A.C. 4860 - sezione 3)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare).

1. È istituito un Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero per le politiche agricole con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento delle politiche agricole ed agroalimentari.

2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati, senza oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

11. 2. Anghinoni, Vascon, Dozzo.

(A.C. 4860 - sezione 4)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 12.***(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. 4860 - sezione 5)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4860, premesso che:

il provvedimento, all'articolo 8, prevede l'estinzione dei crediti dei consorzi agrari derivanti dalle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli mediante assegnazione di titoli di Stato ed è venuto meno il riferimento ad un'apposita Commissione, previsto dall'originaria formulazione del disegno di legge governativo, per la determinazione del relativo ammontare;

tale soppressione è stata motivata dalla circostanza che, così come previsto dai decreti - legge n. 565 del 1993 e nn. 142, 264 e 423 del 1994, l'ammontare del credito sia certo, liquido ed esigibile;

i decreti-legge, del resto, tenevano conto delle disposizioni emanate dal Ministro dell'agricoltura che aveva contabilizzato l'ammontare del credito e degli interessi mediante 89 decreti del 31 gennaio 1982, registrati dalla Corte dei conti;

per quanto riguarda gli interessi, gli stessi andrebbero calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto, maggiorato del 4,4 per cento e con capitalizzazione semestrale;

i consorzi agrari hanno iscritto in bilancio tali crediti nella misura evidenziata, ottenendo dal sistema bancario affidamenti di analogo importo;

in ogni caso, anche a seguito del mutato orientamento del Ministero delle politiche agricole che, dal 1996, non ha ripetuto le indicazioni su come calcolare gli interessi, si rende necessario che la determinazione della misura delle spese e degli interessi possa essere rimessa all'accordo tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle politiche agricole, ovviamente sulla base dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 1999;

impegna il Governo

a fare in modo che la determinazione della misura delle spese e degli interessi relativi ai crediti derivanti ai consorzi agrari dalle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 4860, venga rimesso all'accordo tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle politiche agricole, utilizzando l'intero stanziamento stabilito dalla legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 449.

9/4860/1. *(Nuova formulazione)* Ferrari, Ruggeri, Molinari, Ladu, Mario Pepe.

La Camera,

premessò che:

la legge 21 febbraio 1991, n. 54, nel modificare la precedente legge n. 434 del 1968, ha previsto la modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo professionale dei periti agrari. In particolare, nella legge n. 54 del 1991 si prevede che per poter essere iscritti al suddetto albo e, quindi, per poter esercitare la professione di perito agrario, occorre un periodo di pratica di due anni presso uno studio professionale oppure un periodo di tre anni di pratica tecnico-agraria subordinata, dopodiché è necessario anche sostenere e superare un esame di Stato;

l'articolo 10 della legge n. 54 del 1991, fissa la data di applicazione delle citate nuove norme e prevede che esse siano applicate dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa;

sono ovviamente confermate le iscrizioni all'albo fatte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge;

in questi anni, si sono verificate alcune difficoltà interpretative della legge citata, in quanto tutti coloro che si sono diplomati prima della data di entrata in vigore della stessa, e che per motivi vari non hanno proceduto ad iscriversi all'albo, avrebbero dovuto conservare la possibilità di iscriversi all'albo, secondo la norma generale per cui *tempus regit actum* e secondo cui, quindi, le leggi non possono avere valore retroattivo (si pensi, ad esempio, ad un perito agrario che ha svolto un periodo di lavoro dipendente e che, per motivi vari, abbia perso il lavoro ed intenda, quindi, avviarsi alla libera professione). Purtroppo vi è stata una interpretazione restrittiva della legge, per cui a tutti i diplomati che, pur avendo conseguito il titolo prima della data di entrata in vigore della legge, non si erano iscritti all'albo, ove intendano iscriversi, viene richiesto il periodo biennale di pratica ed il superamento dell'esame di abilitazione;

in conseguenza di tale situazione, molti periti agrari che prima collaboravano come convenzionati con i consorzi agrari e con l'AIMA hanno perso la possibilità di lavorare;

durante il lungo *iter* di approvazione del provvedimento in esame, molti consorzi agrari commissariati sono stati messi nelle condizioni di preannunciare o procedere a licenziamenti di personale dei consorzi;

impegna il Governo:

a fare chiarezza nella questione, fissando il criterio per cui tutti coloro che avevano conseguito il diploma prima della data di entrata in vigore della legge n. 54

del 1991, quando cioè esso aveva anche valore abilitante, conservano comunque il diritto all'iscrizione al relativo albo e, quindi, all'esercizio della professione, emanando un apposito decreto in tal senso che ponga fine alla incresciosa situazione attuale;

ad adottare un'apposita iniziativa nelle more di approvazione del provvedimento in esame che sospenda i licenziamenti in corso del personale dei consorzi agrari e disponga la riassunzione dei dipendenti eventualmente già licenziati e/o messi in mobilità.

9/4860/2. Saia, Muzio, Maura Cossutta.

La Camera

considerato che:

l'articolo 8 del disegno di legge n. 4860 prevede che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato siano estinti mediante assegnazione ai consorzi medesimi di titoli di Stato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

identica attività nell'interesse dello Stato è stata svolta dall'Ente nazionale risi per le gestioni di ammasso del risone;

risulta necessario provvedere all'estinzione dei crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso del risone da parte dell'Ente nazionale risi per le campagne 1948-1949, 1954-1955 e 1961-1962;

impegna il Governo,

verificati i rendiconti, ad estinguere i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio del risone svolto dall'Ente nazionale risi per conto e nell'interesse dello Stato per le campagne 1948-1949, 1954-1955 e 1961-1962 secondo modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 8 del disegno di legge n. 4860, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari.

9/4860/3 De Ghislanzoni Cardoli, Losurdo, Scarpa Bonazza Buora.

INTERPELLANZE URGENTI

**Sezione 1 – Sistema del « ruolo unico »
per la dirigenza statale).****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

si è creata una situazione di grave disagio per la dirigenza del comparto « Stato » a seguito dell'attuazione del « ruolo unico » previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 150/1999;

questo « ruolo unico », con interpretazioni arbitrarie e illegittime, viene attuato dalle amministrazioni attribuendo gli incarichi ai dirigenti tramite lettere di nomina individuale; in questo modo diversi dirigenti hanno appreso di essere inseriti nel predetto ruolo unico semplicemente constatando di non avere ricevuto alcuna lettera di nomina dalla propria Amministrazione;

i dirigenti non confermati ed inseriti quindi nel « ruolo unico » sono messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la conseguente caduta in una condizione di precarietà;

tale interpretazione del « ruolo unico » e le conseguenti scelte delle amministrazioni, sono state compiute al di fuori di ogni regola: infatti, nella normativa del decreto legislativo 29/1993 con le successive modificazioni e interpretazioni, né il decreto del Presidente della Repubblica 150/1999, né i principi di trasparenza e

della motivazione degli atti di cui alla legge 241/1990, né il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, attribuiscono una simile discrezionalità alle amministrazioni;

le scelte in questione, in realtà, avrebbero dovuto trovare fondamento in un sistema di valutazione adeguato e trasparente, di cui le amministrazioni non si sono munite, nonostante questo fosse previsto dal vigente Ccnl;

l'esempio più evidente di questa discrezionalità arbitraria si è registrato per i recenti avvicendamenti al vertice del ministero delle finanze dove, per giudizio unanime degli organi di informazione, si è provveduto a confermare o nominare « ex novo » solo dirigenti appartenenti all'area governativa, allontanando invece personaggi di grande qualificazione professionale che non godevano della fiducia politica del Ministro Visco;

la pratica dello *spoil-system*, secondo cui i componenti del Governo avrebbero la facoltà di porre al vertice delle amministrazioni dirigenti di loro fiducia politica, che si viene concretizzando nel predetto uso arbitrario degli istituti normativi e contrattuali, non trova possibilità di cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano, fondato su norme costituzionali che solennemente sanciscono i principi di indipendenza, correttezza e imparzialità nell'operato delle Amministrazioni, anche relativamente ai rapporti di lavoro e alla selezione del personale;

emerge un grave comportamento antisindacale da una normazione delegata,

prodotta a getto continuo, che entra nel merito di istituti già definiti per i dirigenti di seconda fascia, con regolamentazione contrattuale;

è, infine, presente il rischio che tale metodo venga utilizzato anche da parte dei dirigenti generali (prima fascia) nei confronti dei dirigenti di seconda fascia, in modo tale da estendere il sistema dello *spoils-system* a tutti i livelli della pubblica amministrazione —:

se non ritenga che detto sistema sia contrario alla normativa costituzionale (si vedano in particolare gli articoli 97-98 della Costituzione) e comunitaria;

se non ritenga che l'applicazione di questo metodo per la nomina della dirigenza sia particolarmente rischioso per una amministrazione a diretto contatto con il cittadino quale quella del ministero delle finanze, chiamata all'accertamento dei tributi secondo i principi costituzionali di rispetto dell'uguaglianza dei cittadini e di imparzialità della propria azione;

se non ritenga di intervenire direttamente per arrestare le procedure in corso e per promuovere definizioni normative che tengano conto delle richiamate norme costituzionali, introducendo criteri oggettivi per l'attribuzione degli incarichi.

(2-01949) « Selva, Alemanno, Peretti, Benedetti Valentini, Gramazio, Pampo ».

(22 settembre 1999).

(Sezione 2 — Misure per contrastare l'aumento delle tariffe concernenti prodotti essenziali).

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, per sapere — premesso che:

si stanno verificando in molti comparti aumenti di tariffe riguardanti prodotti essenziali per la vita del Paese;

tali aumenti comporteranno un aggravarsi delle condizioni di vita di milioni di famiglie appartenenti soprattutto alle classi sociali più deboli;

i rincari di cui sopra in molti casi non sono giustificati dall'aumento dei costi —:

se consideri tali rincari come la conseguenza di accordi di cartello tra le imprese erogatrici di servizi, o fornitrici di prodotti;

se non ritenga necessario utilizzare tutti gli strumenti di natura amministrativa a sua disposizione per fermare un fenomeno che potrebbe avere conseguenze negative anche sul livello dell'inflazione;

se in particolare ritenga opportuno adottare misure calmieratrici, fino al ripristino, in alcuni casi, del sistema dei prezzi amministrativi.

(2-01909) « Grimaldi, Nesi ».

(10 settembre 1999).

(Sezione 3 — Dismissione da parte dell'ENEL della centrale di Fiume Santo - Sassari).

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

da parecchie settimane i lavoratori della centrale Enel di Fiume Santo, sita nel comune di Sassari, unitamente alle loro organizzazioni sindacali, hanno indetto uno stato di agitazione e hanno effettuato numerose ore di sciopero, nonché organizzato pubbliche manifestazioni, che hanno coinvolto anche la regione Sarda;

la causa di tale lotta che, lungi dall'attenuarsi, sembra destinata ad intensificarsi, è connessa alla decisione dell'Enel, avallata dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 — approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'Enel spa — di ricomprendere la detta centrale di Fiume Santo fra gli impianti di generazione che l'Enel dovrà dismettere nell'ambito del processo di liberalizzazione della produzione di energia elettrica;

tale decisione giustifica ampiamente la preoccupazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, nonché quella altrettanto fermamente manifestata dalle amministrazioni locali del territorio e, in particolare, dai comuni di Sassari e di Porto Torres, che non hanno avuto alcuna esitazione a schierarsi a favore della lotta in corso;

tale preoccupazione, infatti, si riferisce tanto alle prospettive occupazionali delle maestranze impiegate a Fiume Santo, quanto, più in generale, alle sorti dell'intero sistema di produzione dell'energia in Sardegna;

per quanto riguarda il primo aspetto la dismissione da parte Enel degli impianti di Fiume Santo potrebbe comportare, verosimilmente, una rilevante flessione del numero degli occupati in quel sito, anche in considerazione del fatto che due gruppi di generazione, sui quattro esistenti, lavorano al momento sostanzialmente in deroga rispetto alle norme vigenti in materia di salvaguardia ambientale e che, al fine di essere adeguati a tali norme, richiedono investimenti non irrilevanti, per i quali, al momento, non è data alcuna garanzia e che, anzi, non è ragionevole aspettarsi dal privato acquirente in relazione alla situazione di produzione dell'energia elettrica che si prospetta per la Sardegna; è assai ragionevole ritenere che i due gruppi ricordati saranno posti in « riserva fredda »;

per quanto riguarda il secondo aspetto, occorre osservare che il sistema di produzione dell'energia che verrebbe a delinearsi in Sardegna sarebbe imperniato essenzialmente su due produttori privilegiati, Igcc Sarlux e Igcc Ati Sulcis, i quali hanno la precedenza nell'accesso alla rete, godono di un prezzo per Kwh assai supe-

riore a quello di mercato e produrranno, a regime, 1080 Mw, ossia più o meno l'intero fabbisogno energetico sardo, se si escludono i momenti di punta;

in particolare, si osservi che quello della produzione dell'energia in Sardegna deve considerarsi ad ogni effetto, anche a quelli di mercato, un sistema chiuso e che, pertanto, ogni altro produttore, diverso da quelli citati si troverebbe ben presto nelle condizioni di dover abbandonare o di trarre il proprio guadagno esclusivamente dal fatto che garantisce la riserva che, per quanto riguarda la Sardegna, proprio perché costituisce un sistema chiuso, si valuta debba aggirarsi intorno al 60-70 per cento della punta massima prevedibile;

ciò avrebbe effetti negativi sulla disoccupazione, che non hanno bisogno di essere dimostrati, essendo intuitivi, ma, oltre a ciò e paradossalmente, si otterrebbe che, in aperta contraddizione con i dichiarati obiettivi di liberalizzazione del settore elettrico, la Sardegna, per quanto attiene all'energia, passerebbe dal monopolio pubblico al monopolio (o se si preferisce al duopolio) privato;

ciò è manifestamente insopportabile per una regione in forte ritardo nello sviluppo economico, con un altissimo tasso di disoccupazione ed inoccupazione, che di tutto ha bisogno, ma non che vengano scoraggiate le iniziative economiche, in particolare quelle industriali, a causa dell'esistenza di una situazione assai rigida del mercato dell'energia;

la dismissione degli impianti di Fiume Santo, inoltre, non mancherebbe di sortire effetti assai negativi anche in relazione alla prospettata metanizzazione dell'isola, giacché l'Enel, e proprio con gli impianti di Fiume Santo, gli unici in Sardegna in grado di utilizzare il gas naturale, avrebbe dovuto garantire — almeno per un certo periodo di anni — la economicità dell'investimento occorrente per avere il metano in Sardegna;

il danno derivante dalla mancata metanizzazione, a realizzare la quale, peral-

tro, il Governo ha contratto un impegno chiaro e preciso, sarebbe tale da togliere alla Sardegna ogni prospettiva di sviluppo, giacché il divario economico esistente tra questa regione e le altre del Paese è dovuto anche (e in parte non marginale) all'insopportabile aggravio dei costi energetici conseguenti al fatto che l'isola è l'unico territorio nazionale che non può utilizzare il metano, divario non colmato dai pur importanti interventi compensativi effettuati dal Governo —:

se il Governo, in considerazione delle particolari e specifiche condizioni della Sardegna, assolutamente uniche nel Paese per quanto attiene alla questione dell'energia, intenda assumere l'impegno di riconsiderare il decreto recentemente emanato in materia di dismissioni di impianti produttivi da parte dell'Enel, per il punto che riguarda il sito di Fiume Santo, non per garantire un privilegio o una disparità di trattamento rispetto alle altre regioni, ma, al contrario, al fine di evitare che, proprio in funzione della prospettata dismissione, si creino le condizioni per un ulteriore allargarsi della forbice tra possibilità di sviluppo di questa parte del territorio italiano e il resto del Paese;

se il Governo intenda rispondere positivamente alla richiesta delle organizzazioni sindacali della Sardegna e delle amministrazioni locali interessate, le quali richiedono l'apertura immediata di una trattativa che conduca a rivedere, su questo punto, le decisioni dell'Enel, le quali sono pur sempre sottoposte alla valutazione del Governo;

quali garanzie il Governo possa dare in merito alla realizzazione del programma di metanizzazione dell'isola, precisando lo stato del progetto, i tempi occorrenti e le fonti degli ulteriori necessari finanziamenti;

come intenda risolvere il problema della « riserva rotante » inteso come « costo del sistema », atteso che, come riserva, è necessario disporre di una potenza ulte-

riore pari a circa il 70 per cento di quella media utilizzata.

(2-01934) « Grimaldi, Meloni, Attili, De Murtas, Carboni ».

(15 settembre 1999).

(Sezione 4 - Regolamento emanato dall'ufficio europeo dei brevetti circa la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche).

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

la legittimità della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche è stata impugnata dall'Italia, dall'Olanda e dalla Norvegia;

in merito è attesa una decisione della Corte di giustizia della Comunità europea di Lussemburgo;

la direttiva 98/44/CE suscita forti discussioni, dubbi e polemiche nell'opinione pubblica dei paesi della Comunità;

il Parlamento italiano ha da tempo manifestato preoccupazione in merito alla diffusione nel nostro paese di organismi manipolati geneticamente, giungendo nel marzo 1998 all'approvazione di un ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi parlamentari, che impegna il Governo, tra le altre cose, a rielaborare radicalmente la direttiva 98/44/CE sospendendone il recepimento;

la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, nell'ottobre del 1997, ha concluso l'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie ed ha approvato il documento finale che evidenzia i rischi per l'ambiente e per la salute dei consumatori come pure forti preoccupazioni legate alla brevettabilità degli organismi viventi;

il Parlamento italiano ha approvato, nel marzo del 1997, all'unanimità, presso

la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, una risoluzione che impegna il Governo a porre nuovamente in discussione, in sede europea, tutta la materia delle nuove tecnologie;

come è noto, la direttiva comunitaria è un atto normativo che può avere come destinatari unicamente gli stati membri della Comunità europea;

il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco di Baviera (EPO) « per garantire un recepimento rapido della direttiva 98/44/CE », ha approvato, il 16 giugno 1999, la modifica del regolamento di attuazione della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) prevedendo, dal 1° settembre 1999, la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, anche per quelle che hanno come oggetto specie vegetali e razze animali. Questa decisione è in evidente contrasto con le competenze dell'ufficio europeo dei brevetti, il cui compito non è quello di anticipare l'attuazione delle direttive con propri regolamenti, ma di osservarle solo dopo l'eventuale recepimento da parte degli stati membri che nello stesso tempo siano parti contraenti della Convenzione di Monaco;

grazie alle nuove disposizioni introdotte nel regolamento di esecuzione potranno essere sbloccate circa 15.000 domande di brevetti « biotech », in gran parte relative ad animali e vegetali manipolati geneticamente, il cui esame non era stato fino ad ora possibile in base alla Convenzione ed al vecchio regolamento;

l'articolo 53 della Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata in data 29 settembre 1978 e in vigore dal 1° dicembre 1978, esclude la brevettabilità delle specie vegetali e delle razze animali, come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione dei vegetali e degli animali, stabilendo esplicitamente, al punto *b*: « Non vengono concessi brevetti europei per le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o di

animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti »;

la nuova disposizione approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti è quindi incompatibile con la Convenzione di Monaco e si configura come una decisione completamente arbitraria che desta notevoli perplessità dal punto di vista giuridico;

il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha fornito una risposta quantomeno sorprendente rispetto all'eventuale necessità della modifica della Convenzione europea sul brevetto al fine del recepimento anticipato della direttiva 98/44/CE. Infatti, a quanto risulta dai documenti ufficiali, il Consiglio di amministrazione ha ipotizzato la necessità della modifica della Convenzione di Monaco solo in caso di pronuncia in tal senso della Grande camera dei ricorsi, operante presso l'ufficio europeo dei brevetti, chiamata a decidere su una controversia relativa alla brevettazione di un prodotto vegetale transgenico. Nonostante la Grande camera dei ricorsi non si sia, a tutt'oggi, ancora pronunciata, il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad introdurre specifiche modifiche al regolamento di esecuzione per rendere possibile l'applicazione della citata direttiva;

il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto usare una particolare cautela, attendendo le pronunce degli organi giurisdizionali prima di procedere ad eventuali modifiche procedurali —:

se sia a conoscenza delle procedure e delle modalità che hanno determinato l'approvazione, da parte dell'Italia, di una decisione che non tiene in alcun conto i rilevanti aspetti politici e giuridici rilevati in premessa;

in base a quali motivazioni sia stata data l'approvazione alla modifica del regolamento di esecuzione della Convenzione di cui in premessa;

se sia a conoscenza di come sia stato possibile delegare a semplici funzionari la decisione in merito ad una questione che ha così rilevante influenza dal punto di vista economico, sociale, ambientale e sanitario per tutti i cittadini;

se non ritenga di dover intervenire al più presto per promuovere, nelle opportune sedi, azioni finalizzate alla revoca delle modifiche del regolamento citato in premessa.

(2-01946) « Paissan, Procacci, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Lecce ».

(21 settembre 1999).

(Sezione 5 – Dragaggio del fondale del porto di Villa San Giovanni).

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della difesa, della sanità e dell'ambiente, per sapere – premesso che:

negli attracchi concessi in regime di *prorogatio* fino al 30 settembre 1999 ai privati [le società private Caronte spa e Tourist Ferry Boat spa, di Villa San Giovanni (Reggio Calabria)] attualmente esercenti il servizio di traghettamento da e per quel comune con Messina, ed in particolare nel molo nord di detti attracchi, si sta effettuando un dragaggio del fondale che dovrebbe essere terminato entro la settimana in corso –:

se siano state espletate tutte le pratiche burocratiche relative alle concessioni ed autorizzazioni dettate dalle prescrizioni di legge attualmente in vigore ed, in particolare, se sia stata concessa autorizzazione da parte della competente Capitanea di Porto e da parte dell'Asl di Reggio Calabria con particolare riferimento alle analisi del dragato;

dove sarà scaricata la sabbia ed il materiale oggetto del dragaggio.

(2-01874) « Pisanu, Maticena ».

(7 luglio 1999).

(Sezione 6 – Costruzione di un edificio adibito a parcheggio auto a Catanzaro).

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

la città di Catanzaro dal dopoguerra ad oggi è stata più volte oggetto di trasformazioni urbanistiche ed edilizie convulse, improvvisate ed in alcuni casi completamente abusive;

da ciò ne è derivato uno scadimento della qualità urbana e quindi della qualità della vita per tutti i cittadini;

in tale contesto si segnalano problemi di degrado del territorio allarmanti dal punto di vista del rischio geologico e del rischio sismico;

tra i tanti problemi indotti dal caos urbanistico ed edilizio della città, quello della circolazione è il più drammatico soprattutto in assenza di una politica del trasporto pubblico;

la città di Catanzaro è del tutto carente di parcheggi tanto da essere, sotto tale aspetto, totalmente invivibile, specie in considerazione della sua particolare conformazione e per il fatto che le sue anguste strade, specie nel centro storico, sono ridotte a parcheggi, così da rendere pressoché impossibile il traffico;

non esiste un idoneo piano urbano dei parcheggi perché quello a suo tempo elaborato è di dubbia legittimità (perché redatto in attuazione di un piano regolatore generale annullato in sede giurisdizionale).